

N. R.G. 28/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28/2023

Oggi 15 febbraio 2024 h. 12.00 sono comparsi l'Avv. Esposito per l'opponente e l'Avv. Patergnani, in sostituzione dell'Avv. Cisternino, per l'opposto.

I difensori discutono la causa, riportandosi ai propri atti e alle conclusioni in essi riportate. L'avv. Patergnani chiede che sia acquisito il c.c.n.l. per le imprese esercenti servizi postali in appalto.

L'Avv. Esposito si oppone.

Il G.I. non ammette la produzione documentale sopra indicata, ritenendola irrilevante; pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 28 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023,
promossa

da:

(Avv. D. Esposito),

c o n t r o

(Avv. C. D. Cisternino),



In punto a:

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

s.p.a. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui

ha chiesto il pagamento della somma di € 1200,56, quale obbligato solidale ai sensi dell'art. 29, 2° c., d.lgs. 276/03, per competenze dovute dal datore di lavoro ed appaltatore di s.r.l.

Poste Italiane ha in primo luogo eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, rilevando che non può trovare applicazione il criterio del foro della dipendenza a cui era addetta la lavoratrice, essendo trascorsi più di sei mesi dalla cessazione dell'appalto; che aveva la propria sede legale in Napoli e che il contratto doveva ritenersi concluso in Napoli, trattandosi di contratto a distanza la cui conclusione si realizza al momento della conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Nel merito ha contestato che sussista la sua responsabilità ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, trattandosi di retribuzioni dovute a titolo di ferie.

ha chiesto in ogni caso di essere tenuta indenne da di quanto eventualmente tenuta a pagare all'opposta.

Quest'ultima si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Ha allegato che il documento contrattuale, pur riportando l'indicazione di Napoli come luogo di sottoscrizione, fu da lei sottoscritto a Padova un mese dopo l'inizio del rapporto.

Quanto al debitore principale, ha allegato che era stata posta in liquidazione giudiziale con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 10.2.23.

Nel merito, ha allegato che nella somma ingiunta non sono comprese retribuzioni per periodi feriali, ma solo somme dovute a titolo di ex festività e r.o.l. non goduti.

L'eccezione di incompetenza non risulta fondata, sulla base di una valutazione ragionevole degli atti, avuto riguardo al luogo in cui fu concluso il contratto.

In primo luogo, risulta dagli atti che la ricorrente il giorno della dichiarata stipula del contratto (30.04.19) risultava impiegata in Padova, nell'esecuzione del medesimo appalto in cui subentrò dal successivo primo maggio. Ciò si ricava in particolare dalla busta paga del precedente appaltatore e datore di lavoro che non evidenzia alcuna assenza dal lavoro nel mese.



Quanto alla possibilità che il contratto sia stato concluso a distanza, deve ritenersi conforme all'id quod plerumque accidit che la proposta contrattuale sia stata formata a Napoli, presso la sede sociale, e trasmessa a Padova per raccogliere l'adesione della lavoratrice; pertanto, il contratto deve ritenersi concluso in Padova nel momento in cui la ricorrente lo sottoscrisse.

Venendo al merito va premesso che è documentato in atti che i crediti per i quali ha agito in sede monitoria la ricorrente attengono al pagamento delle ex festività e di permessi non goduti.

Innanzitutto, quanto alla retribuzione dovuta per le ore di permesso contrattualmente riconosciute, deve rilevarsi che la riduzione mensile dell'orario di lavoro (ROL), ha natura retributiva (in tal senso Cass. 19.5.16 n. 10354) per la sua coesistenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa e rientra tra i compensi per i quali sussiste la responsabilità solidale del committente.

A conclusioni non dissimili deve giungersi a parere del giudicante anche per le ex festività, che hanno in comune con i permessi retribuiti, di maturare in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore.

Il ricorso va quindi rigettato, col favore delle spese di causa.

In ordine alla domanda di manleva svolta da] , deve rilevarsi che essa è stata svolta nei confronti di una società attualmente in liquidazione giudiziale, per l'ipotesi di suo ritorno in bonis.

Si tratta quindi non solo di una domanda di condanna in futuro, ma anche sottoposta a condizioni ad oggi non verificabili, tra le quali vi è quella del soddisfo nell'ambito della procedura concorsuale in corso.

Essa pertanto non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, respinge il ricorso, confermando il decreto ingiuntivo opposto;

condanna . s.p.a a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2500,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Padova, li 15.02.24.

